

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **3/1985** (ECLI:IT:COST:1985:3)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **10/01/1985**

Deposito del **14/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10676**

Atti decisi:

N. 3

ORDINANZA 10 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1985.

Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO. Giudici.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art 9 legge 3 maggio 1967 n. 317 (Giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa per le violazioni depenalizzate) e art. 10 D.L. 24 luglio 1973 n. 427 (Disciplina dei prezzi di

beni di largo consumo) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 marzo 1978 dal Pretore di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Paiola Luigina e Ufficio Provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato di Vercelli iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 4 settembre 1978 dal Pretore di Gragnano nel procedimento civile vertente tra D'Auria Francesco e Prefetto della provincia di Napoli iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di Vercelli e di Gragnano dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati; che il Pretore di Gragnano dubita, altresì, dell'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.L. 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, in quanto per le sanzioni amministrative ivi previste richiama il predetto art. 9 L. 317/1967; che entrambi i giudici a quibus assumono che le predette disposizioni contrasterebbero con gli artt. 113, secondo comma e 24, primo e secondo comma, Cost., per le limitazioni ai poteri di cognizione e di decisione del Pretore - e correlativamente, al diritto di difesa del singolo - discendenti dall'impossibilità di sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio e la congruità della sanzione (artt. 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) nonché di svolgere attività istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 2700 c.c.); che il Pretore di Gragnano prospetta, inoltre, un contrasto delle predette disposizioni con l'art. 103 Cost., in quanto il giudice ordinario verrebbe a decidere in materia concernente interessi legittimi, riservata agli organi di giustizia amministrativa.

Considerato che questa Corte ha già precisato, in riferimento al citato art. 9 L. n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto, non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria (sentenza n. 32 del 1970);

che, peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n.689 ("Modifiche al sistema penale"), le norme impugnate sono state espressamente abrogate (art. 42) ed è stata nel contempo dettata una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (ovvero amministrativi ab origine), disponendo tra l'altro che "nel corso del giudizio il Pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari" e che "può rigettare l'opposizione,... o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art. 23, commi sesto e undicesimo);

che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionali sollevate, tenendo conto delle norme sopravvenute.

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Vercelli e di Gragnano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.